

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2014, n. 32-807

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di BONVICINO (CN). Variante Generale n. 2 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante il Comune stesso. Approvazione.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che il Comune di Bonvicino, dotato di Piano Regolatore Generale regolarmente approvato a livello Intercomunale con D.G.R. n. 49-2767 in data 14.01.1986, successivamente modificato, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., adottava nella stesura definitiva, con deliberazione consiliare n. 19 in data 22.09.2005, previo esame delle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione degli atti preliminari, la Variante Generale n. 2 al vigente Piano Regolatore Generale Intercomunale, interessante unicamente il proprio territorio comunale, successivamente integrata con deliberazione consiliare n. 20 in data 28.9.2006;

constatato che:

- la Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, con relazione in data 17.8.2007, rinviava, ai sensi del 13° comma, ovvero del 15° comma dell'art 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., all'Amministrazione Comunale interessata la Variante allo Strumento Urbanistico in argomento, adottata ed integrata dal Comune di Bonvicino con deliberazioni consiliari n. 19 in data 22.09.2005 e n. 20 in data 28.9.2006, affinché fossero apportate ai contenuti progettuali le modifiche e le integrazioni nella relazione formulate;
- l'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali con nota n. 29388/19.09/PPU in data 10.9.2007, nel condividere la succitata relazione della Direzione Regionale, trasmetteva la relazione stessa al Comune di Bonvicino, specificando altresì i tempi per le controdeduzioni comunali ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate, ivi comprese le ulteriori indicazioni procedurali esplicitate;

atteso che il Comune di Bonvicino, con deliberazione consiliare n. 19 in data 8.7.2013, successivamente integrata con deliberazione consiliare n. 29 in data 30.07.2014, ha provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla Direzione Regionale, predisponendo la relativa documentazione tecnica opportunamente modificata in conseguenza dei rilievi accolti;

dato atto che, sulla base del precedente richiamato parere della Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica e delle definitive valutazioni espresse dal Responsabile del Settore, territorialmente competente, della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, con relazione in data 17.11.2014, si ritiene meritevole di approvazione la Variante Generale n. 2 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante unicamente il Comune di Bonvicino e dallo stesso adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 19 in data 22.9.2005, n. 20 in data 28.9.2006, n. 19 in data 8.7.2013 e n. 29 in data 30.07.2014, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 17.11.2014, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate al perfezionamento, a norma di Legge, della proposta Variante e per la tutela del territorio;

preso atto della Certificazione a firma del Responsabile del Procedimento e del Sindaco del Comune di Bonvicino in data 16.12.2005, attestante l'iter di formazione della Variante Generale n. 2 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante il Comune stesso;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

vista la Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989;

visto il parere dell'ARPA Piemonte in data 20.2.2007 prot. n. 25066 e del Settore Regionale di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico in data 31.10.2014 prot. n. 56286/DB14/20 e in data 7.11.2014 prot. n. 58066/DB14/20;

vista la documentazione relativa alla Variante Generale n. 2 al P.R.G.I. vigente, che si compone degli atti ed elaborati specificati al successivo art. 3 del deliberato;

vista la Legge Regionale 25.3.2013 n. 3 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 89 (Disposizioni transitorie);

considerato che le previsioni urbanistiche generali e le norme di attuazione della Variante allo Strumento Urbanistico Generale Intercomunale vigente, riferite al solo Comune di Bonvicino, dovranno essere ulteriormente adeguate alle nuove norme urbanistiche regionali in materia di tutela ed uso del suolo, previste dalla L.R. 25.3.2013 n. 3 e s.m.i.;

considerato inoltre che il procedimento di formazione e di approvazione delle previsioni urbanistiche generali in questione è stato avviato precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 25.3.2013 n. 3, ai sensi della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. e che pertanto la conclusione dell'iter di approvazione può ancora avvenire nel rispetto delle procedure disciplinate dagli artt. 15 e 17 della suddetta L.R. n. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2013, secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della stessa L.R. 25.3.2013 n. 3 e s.m.i.;

preso atto infine dell'avvenuta pubblicazione dello Schema di Provvedimento, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della L.R. 25.3.2013 n. 3 e s.m.i., la Variante Generale n. 2 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante unicamente il Comune di Bonvicino, in Provincia di Cuneo e dal Comune stesso adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 19 in data 22.9.2005, n. 20 in data 28.9.2006, n. 19 in data 8.7.2013 e n. 29 in data 30.07.2014, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 17.11.2014, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i., nonchè le

prescrizioni in materia sismica di cui alla D.G.R. 19.1.2010 n. 11-13058 ed alla D.G.R. 12.12.2011 n. 4-3084 e s.m.i..

ART. 2

L'approvazione della presente Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, riferita al solo Comune di Bonvicino (CN), costituisce per il medesimo Comune – con le modifiche introdotte “ex officio” di cui al precedente Art. 1 - adeguamento ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

La documentazione relativa alla Variante Generale n. 2 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante unicamente il Comune di Bonvicino, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni consiliari n. 19 in data 22.9.2005 e n. 20 in data 28.9.2006, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- . Elab. Relazione illustrativa
- . Elab. Relazione illustrativa integrativa
- . Elab. Relazione sulle osservazioni e proposte al progetto preliminare di variante
- . Elab. Scheda quantitativa dei dati urbani
- . Elab. Norme Tecniche di Attuazione
- . Tav.1/V2 Inquadramento territoriale-planimetria sintetica in scala 1:25000
- . Tav.7/V2 Planimetria di progetto – vincoli in scala 1:5000
- . Tav.8/V2 Planimetria di progetto- assetto del territorio comunale in scala 1:5000
- . Tav.9/V2 Planimetria di progetto – assetto capoluogo e frazione Lovera in scala 1:2000
- . Tav.9/V2bis Planimetria delle osservazioni – assetto capoluogo e frazione Lovera in scala 1:2000
- . Tav.10/V2 Planimetria di progetto – assetto dei nuclei antichi- in scala 1:1000
- . Tav.11/V2 Planimetria di progetto – assetto area produttiva P.R.1 in scala 1:2000
- . Tav.12/V2 Planimetria di progetto – assetto area turistico-ricettiva A.T.2 in scala 1:2000
- . Elab. Relazione Geologico Tecnica sulle nuove aree di espansione
- . Elab. Studi Geologici ed Idrogeologici
- . Tav.1 Carta dell'acclività in scala 1:10000
- . Tav.2 Carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale in scala 1:10000
- . Tav.3 Carta Geoidrologica e delle opere idrauliche lungo il reticolo idrografico in scala 1:10000
- . Tav.4 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000
- . Elab. Relazione integrativa di verifica della Variante n.2 al “Piano di classificazione acustica” con allegata Tav.1 classificazione acustica del territorio comunale fase IV in scala 1:5000;

Deliberazioni consiliari n. 19 in data 8.7.2013 e n. 29 in data 30.7.2014, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- . Elab. Relazione di rettifica atti per errori grafici
- . Elab. Relazione di adeguamento
- . Elab. Norme Tecniche di Attuazione adeguate
- . Tav.1/V2-A Inquadramento territoriale-planimetria sintetica in scala 1:25000
- . Tav.7/V2-A Planimetria di progetto rettificata – vincoli in scala 1:5000
- . Tav.8/V2-A Planimetria di progetto rettificata - assetto del territorio comunale in scala 1:5000

- . Tav.9/V2-A Planimetria di progetto rettificata – assetto capoluogo e frazione Lovera in scala 1:2000
- . Tav.10/V2-A Planimetria di progetto – assetto dei nuclei antichi- in scala 1:1000
- . Tav.11/V2-A Planimetria di progetto rettificata – assetto area produttiva P.R.1- in scala 1:2000
- . Tav.12/V2-A Planimetria di progetto – assetto area turistico-ricettiva stralciata in scala 1:2000
- . Elab. Studi geologici – correzione alla Tav. 4B “carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’utilizzazione urbanistica” del febbraio 2013
- . Tav.2a Carta Geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale in scala 1:10000
- . Elab. Studi geologici – relazione Geologico Tecnica di adeguamento
- . Tav.4a Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’utilizzazione urbanistica in scala 1:10000
- . Tav.4B Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’utilizzazione urbanistica in scala 1:10000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il presente atto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte Amministrazione Trasparente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 18, della L.R. 56/1977 e s.m.i. e dall’art. 89 della L.R. 3/2013 e s.m.i..

(omissis)

Allegato

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n°
in data **relativa all'approvazione della Variante generale n. 2 al PRGI del**
Comune di BONVICINO (CN).

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della
L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i., nel testo vigente prima della L.R. 3/2013 (come previsto
all'art. 89, 3° comma della stessa l.r. 3/2013).

MODIFICHE CARTOGRAFICHE :

Le tavole n°7/V2-A, 8/V2-A, 9/V2-A, 11/V2-A e la tavola di indagine 4a "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica", adottate con la D.C. n° 19 del 8.7.2013, si intendono stralciate in quanto sostituite con altre tavole adottate con la D.C. n°29 del 30 luglio 2014.

Sulle tavole 7/V2-A, 8/V2-A, 9/V2-A rettificate:

- ogni indicazione relativa al "Nucleo frazionale rurale" di Loc. Rossi deve intendersi stralciato;
- l'area R.C. 3 di Frazione Lovera deve intendersi ridotta mediante lo stralcio della parte ricadente in classe III e IIIa2 della "Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica" (Tav. 4B- Aggiornamento maggio 2014).

Sulle predette tavole 7/V2-A, 8/V2-A rettificate, i perimetri delle classi geologiche IIIa1 e IIIa3 presso la Frazione "I Piani" devono intendersi corretti secondo quanto riportato nella predetta "Carta di Sintesi".

Sempre sulla tavola 7/V2-A rettificata, relativa ai vincoli:

- le fasce di rispetto della viabilità provinciale devono intendersi evidenziate con profondità conforme a quella prescritta dagli articoli 22 e 36 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- le fasce di rispetto relative alla viabilità comunale devono intendersi integrate laddove interrotte (settori agricoli prossimi alle aree R.C. 1, R.C. 4 ed in località Rossi);
- la delimitazione delle "aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i." deve intendersi estesa alla fascia spondale del corpo idrico denominato "Rio delle Piagge".

Sulla predetta tavola 8/V2-A rettificata, relativa all'assetto del territorio comunale:

- i simboli a cerchio relativi agli "edifici rurali abbandonati con possibilità di recupero per altre destinazioni" ricadenti nelle aree di classe IIIb4, IIIa2 e IIIa3, devono intendersi eliminati.

Sulla tavola 10/V2 - A, assetto dei nuclei antichi:

- la ex chiesetta denominata "Confraternita dei battuti" deve intendersi evidenziata con la simbologia a stellina propria degli "Edifici di interesse storico artistico".

MODIFICHE NORMATIVE :

Tutti i riferimenti al D. Lgs 490/99 ed alla L. 1089/39 ancora presenti nell'articolato normativo (es. artt. n° 5, 12 e 39) si intendono sostituiti con richiami al "D. Lgs 42/2004 e s.m."

Tutti i riferimenti alla "tav. 7/V2-A" che compaiono in più articoli sono da intendersi integrati con l'aggiunta della parola "rettificata".

I ricorrenti rimandi ad articoli del D. Lgs 301/2002 che compaiono nell'articolato sono da intendersi sostituiti con debiti riferimenti agli articoli del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i..



Art. 11 - Aree edificate di origine antica di recupero ambientale:

- 8° comma: dopo le parole "I piani di recupero" si intendono inserite le parole "ed i P.P.E.",
- 12° comma: a conclusione del disposto, a seguito delle parole "successivo art. 30", aggiungere "a condizione che questo non comporti il superamento del numero di piani preesistenti".

Art. 16 - Aree per attrezzature turistiche e di servizio:

- al termine del terzo comma, riferito all'area A.T.1, si inserisce la seguente prescrizione: "Date le caratteristiche e la particolare localizzazione l'intervento deve intendersi subordinato a SUE ed alla realizzazione di una idonea schermatura vegetale periferica con alberi ad alto fusto di tipo locale e cespugliame al fine di conseguire un corretto inserimento delle nuove costruzioni nel paesaggio.",
- nel penultimo comma le parole "Negli interventi di recupero" sono da intendersi sostituite con le parole "Per tutti gli interventi"; inoltre dopo le parole "presenti norme" si aggiungono le parole "anche se non espressamente riferito alle aree in oggetto".

Art. 18bis - Insediamenti commerciali:

- i disposti corrispondenti al sesto, nono e all'ultimo comma si intendono stralciati;
- ottavo comma: il testo che segue le parole "addensamento A.1." si intende integralmente sostituito con il seguente testo: "nelle aree normative in cui è prevista la destinazione commerciale al dettaglio";
- undicesimo e dodicesimo comma: i riferimenti alla "D.C.R. 59-10831/2006" si intendono sostituiti con "D.C.R. 191-43016/2012";
- dodicesimo comma: le parole "per gli esercizi con superficie di vendita fino a mq. 250" si intendono stralciate.

Art. 22 - Aree inedificabili ed aree ad edificazione condizionata:

- primo comma: ad integrazione del testo del primo trattino si inserisce il seguente disposto "si richiamano, per quanto applicabili, le modifiche all'art. 27 della LR 56/77 e s.m. introdotte dalla L.R. 3/2013 sulla base delle vigenti normative sanitarie statali, con particolare riguardo all'art. 338 del T.U. leggi sanitarie,";
- terzo comma, secondo trattino, punto relativo alla Classe IIIa2: stralciare integralmente il testo del quarto trattino che recita: "gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di.....(omissis).....disposto dalle linee successive";
- terzo comma, secondo trattino, punto relativo alla Classe IIIa3: stralciare integralmente il testo dell'ultimo trattino che recita: "gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di....(omissis).....disposto dalle linee successive";
- terzo comma, secondo trattino, punto relativo alla Classe III non differenziata: nel disposto relativo allo stato attuale, le parole "disposizioni previste per le Classe IIIa" si intendono sostituite con le parole "disposizioni previste per le classi IIIa2 e IIIa3";
- terzo comma, terzo trattino, punto relativo alla Classe IIIb4: il testo che recita "Solo per le aree edificate.....(omissis)....realizzazione di nuove unità abitative)" si intende sostituito con le parole "Vale pertanto la normativa delle aree IIIa1 - IIIa2".

Art. 36 - Distanza delle costruzioni dalle strade.....

- a conclusione del quinto comma: si aggiunge le seguente disposto: "Per l'ammissibilità dei predetti percorsi viabili e per gli accessi si richiama quanto disposto dall'art. 22 del Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione";



Art. 39 - Fasce di rispetto di fiumi e torrenti:

- i riferimenti agli artt.139 e 146 del D. Lgs n 490/99 che compaiono al quinto comma si intendono sostituiti con riferimenti all'articolo 142 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.;
- al terzo comma: le parole "di m. 10" si intendono sostituite con "di m. 15".

Art. 40 - Costruzioni temporanee e campeggi:

- al secondo comma, dopo la parola "campeggio", si inseriscono le parole: "di cui al secondo comma dell'art. 2 della L.R. 54/79 e s.m.";
- dopo il secondo comma si inserisce il seguente disposto: "Per quanto attinente alle tipologie, materiali, forme e colori da adottare si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall'art. 6 delle presenti NtA per garantire il corretto inserimento degli interventi nel paesaggio, anche se detto articolo non risulta espressamente riferito all'area in oggetto.";
- a conclusione del terzo comma, dopo "L.R. 54/79", si aggiunge: "e s.m.i."

Art. 42 - Varianti e revisioni del P.R.G.

Stralciare le parole "come modificato dall'art. 34 L.R. 3/13" che compaiono nel secondo, terzo e quarto comma.

Tabelle normative:

- tabella n. 8, relativa all'area RC3: i dati dimensionali relativi all'area si intendono ridotti in riferimento allo stralcio operato (per adeguamento al PAI);
- tabella normativa n. 12, relativa all'area AC: il rapporto di copertura deve intendersi ridotto da "1/2" a "1/5";
- tabella normativa n. 14, relativa all'area A.T.1: le parole "Permesso di costruire" si intendono sostituite con "Piano esecutivo convenzionato esteso all'intera area";
- tabella normativa n. 19, relativa alle aree Agricole: al testo in parentesi che segue la sigla Ds1, dopo le parole "strade vicinali", si intendono aggiunte le parole "ad uso pubblico".

Il Dirigente incaricato
di staff al Settore
arch. Giovanni FUSO

Il Dirigente
Responsabile del Settore
arch. Franco VANDONE